



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE Specializzata in materia di impresa – ex Prima

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dr. Lina Tosi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3235/2014 del Ruolo Generale, promossa ricorso in riassunzione depositato il 16/10/2017

da

**Fallimento**

**Ricorrente in riassunzione**

**contro**

**BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa**

**Intesa Sanpaolo spa, c.f. 00799960158,**

**resistenti in riassunzione**

Udienza di precisazione delle conclusioni: 13/2/2019

**Conclusioni per parte attrice:**

- accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole che prevedono la contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi sui rapporti bancari di conto corrente per cui è causa;





25/6/2017 e disciplina di cui al decreto legge n. 99 del 25.06.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. – Serie Generale n. 146 del 25.06.2017, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione .

Riassunta la causa nei confronti della Banca e di Intesa Sanpaolo quale suo successore giusta contratto di cessione di azienda del 25/6/2017, la prima questa ha opposto la improcedibilità della lite, in quanto mirante ad incidere sulla massa liquidatoria, la seconda la infondatezza della domanda per non avere essa acquisito rapporti ormai cessati.

Come ricordato dalla convenuta in liquidazione, 83 T.U.B. prevede che, dalla data di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa: *“contro la Banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione (...) né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”*. Inoltre, anche ai sensi dell’art. 209 L.F., le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario nei confronti di una società che nel corso del giudizio viene posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere dichiarate improcedibili, dal momento che tutti i suoi creditori, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verifica dei crediti di cui alla predetta norma, dinanzi quindi al Commissario Liquidatore nella fase di formazione dello stato passivo.

La parte attrice, invero, precisa nella comparsa conclusionale di non avere inteso coltivare domanda contro la Liquidatela di BPVi, ciò che già era ricavabile dalle conclusioni del ricorso in riassunzione, che esplicitava l’intento di riassumere solo contro l’additato successore, anche se poi il contraddittorio è stato ricostituito anche con la Banca in l.c.a..

Il Fallimento ritiene sia suo giusto contraddittore la acquirente dell’azienda, che sarebbe subentrata all’originaria convenuta nel rapporto controverso giusta il dettato dell’art. 3.1.2, lett. b), punto vii) del contratto di cessione d’azienda stipulato in data 26.06.2017 tra la cedente Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e la cessionaria Intesa Sanpaolo S.p.a., secondo cui rientrano tra le passività incluse che costituiscono l’insieme aggregato trasmesso alla cessionaria *“i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti dalla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalla Banca in*



LCA e dai c.d. 'Incentivi Welfare' (di seguito il 'Contenzioso Progresso') nonché i relativi fondi". Non rientrando il presente contenzioso in tale esclusione, esso sarebbe invece incluso nella cessione.

Obietta Intesa che il rapporto di cui si tratta, essendo estinto, non è stato né avrebbe potuto essere ceduto.

Intesa Sanpaolo, con il "contratto di cessioni di azienda" del 26/6/2017, in forza del disposto del d.l. n. 99/2017, conv., in l. 121/2017, ha acquistato dalla procedura "certe attività, passività e rapporti" della Banca in liquidazione (e di altra in liquidazione) in esso dettagliati. Tale acquisto è stato previsto e il suo contenuto in parte anche determinato (in negativo, con la sola predeterminazione di rapporti e crediti necessariamente non cedibili) dal d.l.vo 99/2017. L'art. 3 comma 2, sesto periodo, del d.l.vo prevede fra l'altro che il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1 (cfr. art. 105 comma 4 l. fall.).

Il contratto concluso fra la procedura e ISP è intestato "Contratto di cessioni di azienda". La cessione di cui si tratta è definita all'art. 3.1.1. del contratto, datato 26/6/2017, come un "Insieme Aggregato" che è composto di una serie di beni elencati, e si afferma che esso rappresenta "un complesso organizzato come ramo di azienda". Pare dunque che la riunione dei "beni" in complesso unitario sia avvenuta in sede di formazione del compendio, e non è invece palese che essi costituissero già anteriormente un individuabile ramo di azienda, suscettibile di portare propri pesi.

In ogni caso l'insieme, composto di "Attività Incluse" e "Passività Incluse", è definito dall'art. 3 del contratto. Il contratto specifica quali siano le "Attività Escluse" e le "Passività Escluse", ed è evidente, alla luce dell'art. 3 comma 2, sesto periodo, che tale elencazione non è necessariamente esaustiva, e che per stabilire se un rapporto è stato ceduto è dirimente verificare il perimetro delle poste incluse.

Per "Attività Incluse" il contratto (punto 3.1.2. lett. a) intende [le seguenti sottolineature sono della scrivente] " i singoli beni, cespiti e rapporti delle Banche in LCA che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa". Tale espressione, specificando trattarsi di rapporti "considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa" può descrivere unicamente dei rapporti in essere, e non rapporti già cessati. Specularmente, secondo la definizione di "Passività Incluse" (punto 3.1.2. lett. b) sono cedute solo quelle passività "che derivano da rapporti



inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria le prospetto qui allegato sub Allegato D...tra cui in particolare: ”; a tale definizione generale segue un elenco di passività, al cui punto vii) è il passo evocato da parte attrice: vii) “*i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti dalla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati...*”

Poiché questa sottocategoria (contenziosi diversi da quelli con gli azionisti...) è comunque una esplicitazione della macroarea indicata alla lett. b) (passività “*che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria*”) si ha che un contenzioso, sia pure diverso da quelli nei confronti di azionisti e obbligazionisti, non è oggetto di cessione se il rapporto cui esso si riferisce non è “funzionale all'esercizio dell'impresa” e dunque ancora in essere al momento della cessione.

Né il contenuto dell'all. D) è tale da contraddire questa conclusione, contenendo un elenco di categorie e di valori, fra i quali non è individuabile alcuna voce potenzialmente riferibile al contenzioso afferente rapporti estinti prima ancora della cessione e, oltretutto, prima ancora che il contenzioso venisse incardinato.

I rapporti di cui qui si tratta, si ricorda, non vennero chiusi neppure in corso di lite, erano stati chiusi prima ancora dell'inizio della stessa; sì che non di rapporti deve parlarsi, ma di mera azione di ripetizione e di pretesa creditoria.

Parte attrice osserva che il rapporto cessato è certamente “*inerente*” l'esercizio dell'attività bancaria; e tuttavia la descrizione delle Passività incluse richiede che il rapporto sia “*inerente e funzionale*” all'esercizio medesimo; quindi ancora in essere.

Né vale a parte attrice invocare l'art. 3, I comma, lett. c), del D.L. n. 99/2017 che esclude dalla cessione “*le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione*” e “*le relative passività*” soltanto se “*sorte successivamente ad essa*”: si ricorda che l'art. 3 citato (come peraltro l'art. 90 TUB che altrimenti sarebbe applicabile) non contiene alcuna prescrizione positiva – di cedere ogni rapporto e posizione, con il limite di cui ai punti a,b,c, del comma 1 - ma, appunto, solo un limite negativo alla cessione; sì che se anche una categoria potesse dirsi non rientrante nelle esclusioni normative, non perciò il contratto di cessione che ha seguito la emanazione del d.l.vo 99/17 la deve necessariamente includere; con la conseguenza che è al testo contrattuale che deve farsi rimando per individuare i rapporti e le liti ceduti.



Pertanto le domande attoree vanno per la parte di merito rigettate; la parte rifonderà le spese di lite delle convenute in riassunzione, per la parte successiva alla riassunzione medesima, atteso che lo svolgimento del giudizio di merito non ha avuto alcuna funzione rispetto all'esito, che deriva dalla improseguibilità della causa nei confronti della originaria parte ora in l.c.a. e dalla carenza in capo alla chiamata della qualità di cessionaria.

Si liquida in misura contenuta, stanti le particolarità della vicenda sostanziale e processuale. Le spese di CTU restano a carico di parte attrice.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando,

- 1) dichiara improseguibile la causa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza in l.c.a;
- 2) rigetta le domande nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a.;
- 3) pone a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in causa, e le spese di procedura delle convenute in riassunzione, ciascuna per euro 1.400,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa; compensa per il resto

Venezia, 31/5/2019

Il giudice dr. Lina Tosi

